

Il decreto D.L 124/2019 (c.d. “collegato fiscale”) ha ampliato i casi di obbligatorietà di **presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24**, ed anche della platea dei soggetti a ciò tenuti.

E' stato modificando l'art. 49-bis D.L. 223/2006 che adesso dispone che “i soggetti, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate”.

Le implicazioni pratiche di tale previsione, applicabile ai crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, sono le seguenti:

- tutti i soggetti che intendano effettuare la **compensazione** sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo);
- la disposizione si applica sia a **titolari di partita IVA** che a **privati**;
- l'obbligo riguarda anche i crediti maturati dal sostituto d'imposta per il **recupero delle eccedenze di versamento** delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, come i rimborsi da modello 730 e il bonus 80 euro (Bonus Renzi).

Riassumendo l'operativa per la presentazione delle deleghe di pagamento F24 sarà la seguente:

per i **titolari di partita Iva**

- Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo o con saldo zero: obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate;
- Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni: utilizzo dell'home banking (non F24 cartaceo) e facoltà di utilizzare il canale intermediari.

per i **privati** senza partita IVA

- Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo o con saldo zero: obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate;
- Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni: ammesso il pagamento del modello cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari.

Inoltre il collegato fiscale, come per crediti Iva, ha previsto la presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap prima di utilizzare i crediti (per imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e Irap) di ammontare superiore a 5.000 euro, disponendo che tale compensazione potrà essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito.

Lo Studio